

Mercoledì 16 novembre 2011

Mobilizzazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2010/019 IE/Construction 41, Irlanda

P7_TA(2011)0496

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a norma del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/019 IE/Construction 41, presentata dall'Irlanda) (COM(2011)0617 – C7-0313/2011 – 2011/2252(BUD))

(2013/C 153 E/35)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0617 – C7-0313/2011),
 - visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾ (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,
 - visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽²⁾ (regolamento FEG),
 - vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,
 - vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0375/2011),
- A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
- B. considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale;
- C. considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del FEG;
- D. considerando che l'Irlanda ha richiesto assistenza in relazione a 4 866 licenziamenti – di cui 3 205 ammessi all'assistenza del Fondo – effettuati in 1 482 imprese operanti nella divisione 41 della NACE rev. 2 ("Costruzione di edifici") ⁽³⁾ nelle regioni NUTS II Border, Midlands and Western (IE01) e Southern and Eastern (IE02), in Irlanda; considerando che queste due regioni contigue costituiscono l'intero Stato irlandese;

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

Mercoledì 16 novembre 2011

- E. considerando che la domanda di assistenza soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;
1. chiede alle istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; apprezza a tale proposito la procedura perfezionata che la Commissione ha messo in atto, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare la concessione dei contributi, al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel quadro della prossima revisione del FEG e il raggiungimento di una maggiore efficienza, trasparenza e visibilità del Fondo;
 2. ricorda l'impegno delle istituzioni volto a garantire una procedura agevole e rapida per l'adozione delle decisioni relative alla mobilitazione del FEG, apportando un aiuto specifico, un tantum e limitato nel tempo ai lavoratori in esubero a causa della globalizzazione e della crisi finanziaria ed economica; sottolinea il ruolo che il FEG può svolgere ai fini del reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori licenziati, in particolare di quelli più vulnerabili e meno qualificati;
 3. sottolinea che, in conformità dell'articolo 6 del regolamento FEG, occorre garantire che il Fondo sostenga il reinserimento nel mercato del lavoro dei singoli lavoratori licenziati; sottolinea inoltre che l'assistenza del FEG può cofinanziare solo misure attive per il mercato del lavoro che portino a un'occupazione di lungo termine; ribadisce che il sostegno del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori; si rammarica che il FEG possa incentivare le imprese a sostituire la forza lavoro a contratto con una più flessibile e precaria;
 4. osserva che le informazioni fornite sul pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare a titolo del FEG includono informazioni sulla compatibilità e la complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali; reitera il suo invito alla Commissione a presentare una valutazione comparativa di tali dati anche nelle sue relazioni annuali;
 5. si compiace del fatto che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, per la prima volta il bilancio 2011 presenti stanziamenti di pagamento pari a 47 608 950 EUR alla linea di bilancio FEG 04 05 01; ricorda che il FEG è stato creato quale strumento specifico e distinto, con obiettivi e scadenze proprie, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione che sostituisca gli storni che venivano effettuati in passato a partire da altre linee di bilancio, un'operazione che poteva pregiudicare il conseguimento degli obiettivi delle varie politiche; osserva che l'importo degli stanziamenti di pagamento inizialmente iscritto alla linea di bilancio 04 05 01 sarà stato interamente utilizzato dopo l'adozione, da parte dei due rami dell'autorità di bilancio, delle proposte di mobilitazione del FEG presentate fino ad oggi;
 6. si compiace che il bilancio rettificativo n. 3/2011 abbia aumentato la linea di bilancio 04 05 01 del FEG di 50 000 000 EUR; osserva che gli stanziamenti di questa linea saranno utilizzati per coprire 6 091 460 EUR dell'importo necessario per la presente domanda; osserva altresì che, poiché nel 2011 sono disponibili stanziamenti di pagamento a titolo della linea di bilancio 04 02 01 "Completamento del Fondo sociale europeo (FSE) – Obiettivo 1 (2000 - 2006)", può essere reso disponibile per lo storno un importo supplementare di 6 598 378 EUR necessario per la presente domanda;
 7. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;
 8. incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.
-

Mercoledì 16 novembre 2011

ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a norma del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/019 IE/Construction 41, presentata dall'Irlanda)

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione n. 2011/772/UE)

Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2010/021 IE/Construction 71, Irlanda

P7_TA(2011)0497

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 novembre 2011 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a norma del punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2010/021 IE/Construction 71, presentata dall'Irlanda) (COM(2011)0619 – C7-0315/2011 – 2011/2254(BUD))

(2013/C 153 E/36)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0619 – C7-0315/2011),
 - visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria ⁽¹⁾ (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,
 - visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ⁽²⁾ (regolamento FEG),
 - vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,
 - vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0377/2011),
- A. considerando che l'Unione europea ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali nei flussi commerciali mondiali e per agevolare il loro reinserimento nel mercato del lavoro;
- B. considerando che l'ambito di applicazione del FEG è stato ampliato e che a partire dal 1° maggio 2009 è possibile chiedere un sostegno per i lavoratori in esubero come conseguenza diretta della crisi finanziaria ed economica mondiale;

⁽¹⁾ GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.